

**Avv. ANTONINO ALOISIO**  
Via S. Giovanni, 85  
98051 BARCELLONA P. G. (ME)  
Tel./Fax 090 9702141 - 338 6056899  
Cod. Fisc. LSA NNN 80A28 A638R

1051P. AFF. LEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
- 4 DIC 2009
1° DIPARTIMENTO A. U.D.

COPIA

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

**ATTO DI CITAZIONE**

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
04/12/2009  
Protocollo n°0042187/09

Nell' interesse del **Sig. Valenti Mariano**, nato a Castoreale (ME) il 14/05/1963, C.F.: VLNMRN63E14C347C, residente in Terme Vigliatore (ME), Via Aretusa n. 32, ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), Via S. Giovanni n. 85, presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonino Aloisio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto

**PROCURA**

Nomino quale mio procuratore difensore, affinché il medesimo possa rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, l'Avv. Antonino Aloisio del Foro di Barcellona P.G. (ME).

Conferisco al medesimo ogni potere facoltà di legge, ivi comprese quelle conciliare, transigere, farsi sostituire chiamare terzi in causa e proporre nel mio interesse ogni domanda, anche riconvenzionale.

Autorizzo, peraltro, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, il predetto professionista a comunicare a terzi, relazione agli adempimenti connessi al presente giudizio, i miei dati personali. Ai fini del giudizio de quo, eleggo domicilio presso lo studio professionale del medesimo in Barcellona P.G. (ME) Via S. Giovanni n. 85.

Dichiaro infine di avere ricevuto l'informativa prevista dal T.U. sulla Privacy ed attesto che la presente procura è stata rilasciata al professionista incaricato nella stessa data apposta in calce all'atto giudiziale cui essa riferisce e di cui mi è stata data contestuale lettura.

**PREMESSO CHE**

**In Fatto**

1) Giorno 23 Aprile 2008, intorno alle ore 18,40 circa, il Sig. Valenti Mariano, percorreva alla guida della propria bicicletta la Via Benedettina, in località Terme Vigliatore, con direzione di marcia Monte-Mare, allorquando giunto in prossimità del civico n. 53, in adiacenza di un tornante, a causa del pietrisco cosparsa sull'asfalto, proveniente da materiali di risulta, cadeva rovinosamente a terra;

2) La predetta irregolarità del manto stradale rappresentava una vera e propria insidia trabocchetto, presentando tutti gli elementi necessari per la configurazione di tale fattispecie di violazione del principio del *neminem laedere* e ciò in quanto, tra l'altro, non era assolutamente visibile, (come si evince dalla documentazione fotografica allegata),

Vera e autentica la firma

Avv. Antonino Aloisio

5347/06  
09/12/2009

15.06.2010

priva di qualunque segnalazione e soggettivamente non conosciuta dall'attore;

- 3) In seguito all'impatto con l'asfalto, la bicicletta riportava danni materiali, mentre, il Sig. Valenti Mariano subiva lesioni personali che ne richiedevano il trasporto presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Barcellona P.G. (ME);
- 4) Presso il suddetto Ospedale al Sig. Valenti venivano prestate le prime cure e, sottoposto a visita medica, gli veniva diagnosticata: "Ferita lacero contusa regione mentoniera, contusioni escoriate ginocchio dx e sx, mano dx, frattura del capitello radiale destro", con prognosi clinica di giorni 30 (trenta), gli veniva altresì applicato presso la U.O. di Ortopedia apparecchio gessato (Cfr. alleg. n. 1);
- 5) Il peggioramento progressivo della sintomatologia costringeva il Sig. Valenti a ricorrere alle cure del Dott. Giuseppe Milone, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, il quale prescriveva ulteriori giorni di riposo, esami strumentali ed cicli di fisioterapia (Cfr. allegg. nn. 2 e 3);
- 6) In data 16/05/2008, a seguito di esame radiografico gli veniva rimosso l'apparecchio gessato e prescritto reggibraccio per giorni dieci e fisioterapia al gomito destro;
- 7) Nella successiva data del 14/06/2008 l'attore si sottoponeva ad esame radiografico che evidenziava: "In atto si documenta deformazione del capitello radiale dx, da esiti di pregressa frattura" (Cfr. alleg. n. 4);
- 8) La terapia medica veniva seguita fino al 22 Luglio 2008 come risulta dai certificati medici stilati dal Dott. Giuseppe Milone che in copia si

allegano (Cfr. allegg. nn. 5 e 6);

9) Successivamente, in data 02/09/2008, dietro consiglio del proprio medico curante, il Sig. Valenti Mariano, si sottoponeva ad esame radiografico dal quale risultava: "Rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale" (Cfr. alleg. n. 7);

10) In data 30/09/2008 l'attore si sottoponeva ad esame di risonanza magnetica al gomito destro che evidenziava esiti consolidati della pregressa frattura ingranata del capitello radiale con residua sofferenza edemigena della spongiosa dell'epifisi radiale (Cfr. alleg. n. 8);

11) Tutte le spese per le cure mediche su descritte sono state interamente anticipate dall'attore (Cfr. alleg. n. 9);

12) Il danno biologico subito dall'attore Valenti Mariano nel sinistro *de quo agitur* così come evidenziato nella relazione di consulenza tecnica medico-legale stilata dal Dott. Giuseppe Milone, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, che si produce unitamente al presente atto introduttivo (Cfr. alleg. n. 10), può essere quantificato in complessivi **€. 36.040,00** che possono più specificatamente riassumersi e quantificarsi, giusta **Tabella del Danno Biologico del Tribunale di Milano** in:

- **Danno biologico permanente non inferiore al 13%** quantificato in **€. 22.506,00**;
- **Inabilità temporanea assoluta** (Euro 69,14 x 30 gg.) quantificata in **€. 2.074,00**;
- **Inabilità temporanea parziale al 50%** (Euro 34,57 x 60 gg.)

quantificata in €. 2.074,00;

- **Danno morale** (1/3 del danno biologico + I.T.A. + I.T.P.)  
quantificato in €. 8.884,00;
- **Spese mediche** documentate per complessivi €. 501,81

13) Con lettera di messa in mora del 04/06/2008 indirizzata alla Provincia Regionale di Messina, nella qualità di proprietaria della strada ove si è verificato il sinistro per cui è causa, veniva avanzata relativa richiesta di risarcimento danni (Cfr. alleg. n. 11);

14) A tutt'oggi, nonostante reiterati solleciti, la Provincia Regionale di Messina, non ha ancora provveduto al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore a causa del sinistro de quo.

#### **In Diritto**

Quanto rappresentato in narrativa integra una chiara violazione del principio del **neminem laedere**, ai sensi di quanto disposto sia dall'art. 2043 c.c., che dall'art. 2051 c.c.

Ricorrono, in effetti, sia l'**elemento oggettivo della non visibilità** (e ciò sia per la corrispondenza della carreggiata in una curva, che per la mancanza di una qualsivoglia segnalazione del pericolo) che, parimenti, l'**elemento soggettivo della imprevedibilità** come entrambi intesi dall'univoco orientamento giurisprudenziale in materia.

Difatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che va ammessa la configurabilità della responsabilità della P.A., ex art. 2051 c.c., per i danni conseguenti a sinistri avvenuti in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade o delle relative pertinenze, di cui

essa è proprietaria e custode.

Inoltre, in base all'art. 14 del Codice della Strada, l'ente proprietario della strada ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada.

L'Ente proprietario della strada deve preventivamente segnalare la possibile presenza di detriti sull'asfalto con opportune segnalazioni di pericolo. In mancanza della prescritta segnaletica di pericolo il risarcimento danni è plausibile anche ai sensi dell'art. 14 del C.d.S.

Tanto premesso e ritenuto, l'attore Valenti Mariano come sopra rappresentato e difeso,

#### CITA

- **La Provincia Regionale di Messina**, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Messina, Palazzo dei Leoni, Corso Cavour n. 87 (c.a.p. 98122) Messina;

a comparire dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., **all'udienza del**

*15/04/2010*  
~~15/07/2010~~, ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato

ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:

1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, nella causazione del sinistro de quo;

2) Conseguentemente condannare l'Ente convenuto, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Sig. Valenti Mariano della **complessiva somma di €. 36.730,00** di cui €. 690,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati dalla bicicletta dell'attore, giusta fattura rilasciata dalla Ditta "MAX BICI" di Dragà Massimo sita in Barcellona P.G., nonché la somma di €. 36.040,00 a titolo di risarcimento dei danni fisici riportati dal Sig. Valenti in conseguenza del sinistro de quo, come sopra meglio specificati e quantificati.

3) In subordine, comunque determinare la somma da corrispondere a titolo di risarcimento nella misura maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice Istruttore vorrà individuare, anche in via equitativa;

4) Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge ed il 12,50% forfettario.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115 del 30 Maggio 2002 si dichiara che il valore della causa promossa è pari ad Euro 36.730,00 e che pertanto è dovuto il contributo unificato di €. 340,00.


***In via istruttoria:***

a) Si chiede voler ammettere prova per testi sulle circostanze di cui ai suesposti nn. 1, 2 e 3 della narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti quali specifici capitoli di prova, indicando come testi la Sig.ra Smirolfo Antonia, residente in Terme Vigliatore, via Bendettina Superiore n. 59, il Sig. Raffa Giuseppe, residente Terme Vigliatore, Via Benedettina Superiore n. 2, ed il Sig. Dragà Massimo titolare della Ditta "MAX BICI", sita in Barcellona P.G., Via G. Marconi n. 163, che ha redatto la fattura attestante le spese occorse per la riparazione della bicicletta;

b) Ammettere e disporre C.T.U. medico legale sulla persona di Valenti Mariano al fine di determinare natura ed entità delle lesioni riportate dallo stesso a seguito del sinistro per cui è causa, con specifico riferimento alla percentuale di postumi invalidanti, nonché, alla durata della Inabilità Temporanea Assoluta e della Inabilità Temporanea Parziale, compiere comunque ogni accertamento utile ad un'equa determinazione del danno alla persona.

c) Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi opportuni, sulla scorta del comportamento processuale di controparte, nel termine che sarà assegnato dal Giudice Istruttore adito; Si producono e si offrono in comunicazione tutti i documenti richiamati nella narrativa del presente atto.

Barcellona P.G. li, 07/07/2009

  
Avv. Antonino Aloisio

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanze come in atti.  
Io sottoscritto, ~~il~~ funzionario addetto all'U.N.E.P.  
del Tribunale di Cassazione P.G., ho notificato l'atto  
che precede in: **PROVINCIA REGIONALE DI  
KESSINA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE RO-  
TENPORE, PALAZZO DEI LEONI, CORSO CAVOUR  
N. 87 (KESSINA)**  
mediante consegna di copia conforme a mani

Spazio del servizio postale con indicazione  
in ufficio raccomandato P.M.  
PARTE C.A.P. 6

- 3 DIC 2009

D.ssa Notariz ~~Sp. Not. Alberto Guzzardo~~  
Tribunale di Cassazione P.G.

PROV. 6973



8163  
A

**AON**

*Aon S.p.A.  
Insurance Brokers*



## *Provincia Regionale di Messina*



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

### **RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)**

*Testo aggiornato al 24 ottobre 2007*

*Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers*

0143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail [effeom@tuttopmi.it](mailto:effeom@tuttopmi.it)

Aon S.p.A.

**Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.**

**Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00**

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

**Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati**

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

**Articolo 8: Spese legali**

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

**Articolo 9: Validità territoriale**

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

**Articolo 10: Foro competente**

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

**Articolo 11: Denuncia di sinistro**